



Sentenza n. 27/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice, relatore

Sabrina Facciorusso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23971** del registro di

Segreteria, promosso da

la **Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione**

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

- **CAPRISTO ANTONIO** nato a Crosia il 6.8.1959 e residente in

Corigliano-Rossano in Viale S. Angelo s.n.c. (c.f.

CPRNTN59M06D184N), rappresentato e difeso, come da

procura in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Andrea

Manzi presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo

pec andreamanzi@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico

in via Alberico II, n. 33 – 00193 Roma;

- **BUONCRISTIANO NICOLA** nato ad Erice il 27.02.1950 e residente a Marano Marchesato in Via Morroni n. 46 (BNCNCL50B27D423W), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alle deduzioni del 24.01.2024, dall'Avv. Giovanni Spataro presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec avv.giovanispataro@pec.giuffre.it / fax 0984398003, e domicilio fisico in Cosenza piazza Europa 9
- **GIANNINI GIOVANNI** nato a Cosenza l'11.09.1948 e residente a Cosenza in Via Vittorio Veneto n. 17 (C.F. GNNGNN48P11D086F) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alle deduzioni del 24.01.2024, dall'Avv. Giovanni Spataro presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo pec avv.giovanispataro@pec.giuffre.it / fax 0984398003, e domicilio fisico in Cosenza piazza Europa 9

convenuti

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 10/12/2024, udita la relazione del Giudice relatore, Primo Ref. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Giovanni Di Pietro, l'Avvocato Andrea Manzi per la parte convenuta Capristo Antonio e l'Avvocato Giovanni Spataro per i convenuti Buoncristiano Nicola e Giannini Giovanni, i quali tutti concludevano come da verbale di udienza

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 9 maggio 2024, la

Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha esposto le risultanze istruttorie di un'indagine condotta sulla base di una segnalazione di danno erariale da parte della Guardia di Finanza in relazione all'esecuzione di un appalto riguardante l'installazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura per l'acqua calda sanitaria con il fine di ridurre i consumi energetici da fonti tradizionali. Il progetto, denominato *Pentagon*, prevedeva la realizzazione di impianti solari presso n. 24 plessi ospedalieri ricompresi nelle aziende sanitarie di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, con oneri per il 65% a carico del Ministero dell'Ambiente finanziatore e per il residuo 35% a carico dell'azienda aggiudicataria/ esecutrice ed incaricata di gestire gli impianti, denominata ESCO (Energy Service Company), che si sarebbe remunerata grazie al risparmio energetico conseguito. Il progetto è stato guidato dall'ASP di Cosenza designata quale soggetto capofila nell'interesse anche delle altre Aziende Sanitarie, con il supporto, giusta delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza n.2824 del 28.10.2011, del Consorzio Energas costituito dalle medesime Aziende Sanitarie allo scopo di fornire ausilio per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti istruttori, dopo la conclusione dei lavori sarebbero state riscontrate anomalie e

disfunzioni tali da impedire sostanzialmente il funzionamento degli impianti, dei quali sarebbe stata rinvenuta anche la carenza dei titoli edilizi occorrenti. Le verifiche della Guardia di Finanza hanno altresì riscontrato, con sopralluoghi effettuati nel 2018 e nel 2021, che siffatti impianti risultavano in stato di abbandono e non funzionanti.

È stata anche contestata la mancata fornitura e posa in opera del sistema fisso di monitoraggio per la contabilizzazione energetica degli impianti in oggetto, così come la mancata comunicazione dei dati di risparmio energetico al Ministero. La Procura ha ipotizzato un pregiudizio erariale a danno dell'ASP di Vibo Valentia addebitabile ai seguenti soggetti:

- 1) Ing. Antonio Capristo, designato quale RUP della procedura;
- 2) Ing. Nicola Errante quale Direttore dei Lavori;

i quali avrebbero approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera nonostante quest'ultimo difettesse dei necessari titoli edilizi e non avrebbe operato al fine di assicurare la corretta esecuzione dei lavori nonché il perseguimento dei benefici connessi alla realizzazione dell'interesse pubblico;

- 3) Ing. Nicola Buoncristiano quale referente tecnico del Consorzio Energas;

- 4) Sig. Giovanni Giannini quale presidente pro tempore del predetto Consorzio;

i quali non avrebbero adempiuto correttamente ai compiti agli stessi assegnati dal momento che avrebbero dovuto riscontrare

la mancata fornitura e posa in opera dei dispositivi per il monitoraggio degli impianti ed hanno anche omesso di fornire la rendicontazione periodica del risparmio energetico, oltre l'aver omesso la segnalazione del mancato funzionamento degli impianti e le gravissime disfunzioni rilevate, sì da favorire gli inutili pagamenti all'appaltatrice da parte dell'ASP.

Il danno erariale per l'ASP di Vibo Valentia sarebbe pari ad euro 570.156,86 per risorse erogate all'aggiudicataria esecutrice e manutentrice degli impianti. Le quote di responsabilità a titolo di colpa grave sono state così calcolate dalla Procura.

- Ing. Capristo: dovrebbe rispondere per la quota maggioritaria pari ad €. 250.000,00;
- Ing. Errante per una quota pari ad €. 150.000,00;
- Il Presidente Giannini ed il responsabile tecnico Buoncristiano dovrebbero rispondere ciascuno per un importo pari ad €. 85.078,43=.

2. I convenuti Nicola Errante, Nicola Buoncristiano e Giovanni Giannini si sono costituiti nei termini con separate memorie al ministero dell'Avv. Giovanni Spataro, eccependo le medesime doglianze, e precisamente:

- *Nullità della citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c.:* nella prospettazione difensiva, essendo assolutamente incerto il requisito fissato dall'art. 86, 1° lett. c) – ovvero sia la esatta quantificazione del danno ed i criteri per la sua individuazione – la citazione sarebbe affetta da nullità. Ciò in quanto, da un

lato, il danno viene ricondotto al “pregiudizio per l’erario pubblico consistito nelle risorse inutilmente erogate dal Ministero ed impiegate per la realizzazione degli impianti e pari ad euro 570.156,86” (pagg. 27 e 28 della citazione) e, dall’altro, si ricollega il danno al mancato utilizzo degli impianti da parte dell’ASP di Vibo Valentia: “l’impossibilità di utilizzare i suddetti impianti ha, pertanto, causato un nocumento evitabile per l’azienda sanitaria per il quale si rende necessario accertare le relative responsabilità” (pag. 13 della citazione). Trattasi, secondo la difesa, di un’incertezza sull’esatto contenuto della domanda che rende ardua se non impossibile una compiuta difesa.

- *Prescrizione*: secondo la difesa, se il danno è consistito nell’esborso economico, allora l’importo complessivo risulta pagato all’ATI appaltatrice nel corso dell’anno 2013, previa erogazione delle risorse da parte del Ministero dell’Ambiente e, conseguentemente, esso è prescritto per il decorso del termine quinquennale di legge. Se invece il danno è consistito nella non funzionalità o nel mancato utilizzo degli impianti, allora, poiché la Procura afferma che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07.07.2012 (con collaudo asseritamente ricompreso tra il 2014 ed il gennaio 2015) e poiché in atti è documentata una fitta corrispondenza con l’Asp di Vibo Valentia, proprio sul malfunzionamento degli impianti (ultima comunicazione del

02.02.20217), anche in questo caso si è ben oltre il quinquennio

ex art. 1, comma 2 della l. n. 20/94.

- *Carenza dei presupposti per la responsabilità erariale:*

secondo la difesa, la Procura avrebbe errato nel ricostruire la

vicenda, la quale presenterebbe un *vulnus* originato da una

incompletezza informativa ad opera della Guardia di Finanza

che ha condotto le indagini. La difesa ha qui argomentato che

gli impianti realizzati non necessitavano di alcun permesso e/o

autorizzazione. Ciò in quanto a norma dell'art. 7 co. 1 del D. lgs.

n. 28/11 <<Gli interventi di installazione di impianti solari

termici sono considerati attività ad edilizia libera>> e a norma

dell'art. 7, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/01 <<Le opere

pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque

insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di

interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente

competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo

accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed

edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive

modificazioni>>, cosicché non dovevano applicarsi alla

fattispecie in esame le disposizioni di cui al Titolo II (Titoli

abilitativi) del d.P.R. n. 380/01 -, ma che in ogni caso il

Consorzio Energas aveva definito le pratiche amministrative

pagando le sanzioni richieste, e dunque regolarizzando le

diverse pratiche amministrative comunali. Solo l'impianto

realizzato presso il presidio ospedaliero di Tropea era sottoposto

a vincolo paesaggistico e, per questa realizzazione, la scelta del Direttore dei Lavori è stata quella di agire in conformità alla nota prot. 0016721 del 13.09.2010 del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero ubicando i pannelli solari in alto senza pregiudizio per il paesaggio, conformemente all'art. 149, comma 1, lett. a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/04) -, e dunque senza la contestata grave negligenza e incuria. La difesa ha citato, a sostegno della corretta scelta effettuata, una copiosa giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato. La difesa ha inoltre rappresentato il corretto operato del Direttore dei Lavori poiché tutti gli impianti realizzati sono stati dotati del sistema e dei dispositivi di monitoraggio fisso in conformità al Bando ministeriale (art. 5 co.1 e co.2), al contratto ed al Capitolato Speciale di Appalto (Fascicolo istruttorio: Allegato 123 - capoversi I e II) e lo stesso Ministero, a seguito delle verifiche svolte, ha accertato la regolare esecuzione delle opere, la loro conformità al progetto, il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e di tutto quanto altro necessario per l'erogazione totale del contributo (Fascicolo istruttorio: Allegato 123 - capoverso VI).

Il progetto – chiosa la difesa - è stato considerato concluso e meritevole di finanziamento da parte del Ministero anche se la piattaforma web non era stata ancora realizzata dallo stesso Dicastero (cosa che spettava unicamente a quest'ultimo), pure

perché i dati dei risparmi energetici conseguiti si sarebbero comunque potuti inviare al Ministero mediante una semplice pec a patto però che tali dati venissero forniti dalla ATI Cofer Costruzioni Solari al Consorzio Energas secondo quanto stabilito con il CGRS, attività questa però mai messa in atto dalla ATI. Inoltre, che l'attività relativa all'invio al Ministero dei dati di risparmio energetico, secondo le indicazioni del Bando ex art. 5 co.3 o anche tramite pec in mancanza della piattaforma web, non fosse a carico dell'Impresa appaltatrice bensì del beneficiario, trova anche conferma per quanto asserito dallo stesso Ministero (Fascicolo istruttorio: Allegato 123 - capoverso III). Per questi motivi, non può essere contestata al Direttore dei Lavori la veridicità della corretta esecuzione delle opere e per attività nemmeno richieste alla Impresa esecutrice e di conseguenza non comprese in contabilità. In particolare, la difesa argomenta che l'assunto del requirente, secondo cui la perizia del 2018 avrebbe verificato la mancata fornitura ed installazione del sistema di monitoraggio previsto nel progetto, non è veritiero. Ciò in quanto, nella stessa perizia, figura la documentazione fotografica relativa al sistema di monitoraggio installato presso ogni impianto ed analoga documentazione fotografica relativa al sistema ed ai dispositivi di monitoraggio è stata allegata nei certificati di collaudo. Il tutto in maniera conformità al bando ministeriale (art. 5, co. 1 e 2) ed agli elaborati d'appalto. Puntualizza ancora che, vista la conformità

dei lavori agli elaborati d'appalto, la ASP di Vibo Valentia non avrebbe potuto negare alla ATI Cofer-Costruzioni solari le somme stabilite per la progettazione e realizzazione degli impianti, come da elaborati d'appalto (v. in particolare artt. 2 e 20 CSA). Ciò indipendentemente dalle criticità solo successivamente verificatesi nella diversa fase di gestione degli impianti tesa al conseguimento del risparmio energetico, la cui regolamentazione è stata affidata al distinto e già citato contratto di garanzia dei risultati solari (CGRS) stipulato tra l'ASP e l'ATI in questione, senza alcun intervento da parte del DL Errante, le cui competenze, come già detto, si sono circoscritte nel diverso e precedente appalto afferente la sola installazione degli impianti avvenuta, per come accertato, in conformità del progetto approvato. Pertanto, nella disamina difensiva, i problemi sarebbero iniziati dopo il collaudo certificante il funzionamento degli impianti, in quanto la ATI non ha più provveduto alla manutenzione tanto da causarne il blocco e l'attuale stato di abbandono tanto da vedersi, giustamente, negato da parte del Consorzio Energas il pagamento della quota del 35% di F.T.T. anticipata dalla impresa esecutrice. Va fatta inoltre chiarezza, secondo la difesa, sulla nota a firma del Presidente del Consorzio Energas del 02.02.2017, ritenuta impropriamente dal requirente come una segnalazione tardiva ed inutile. In realtà, ripete ancora la difesa, l'ASP era stata tempestivamente edotta delle criticità che impedivano il

collaudo e la perfetta messa in opera degli impianti. La nota del 2017 è stata redatta e sottoscritta allo scopo di consigliare all'ASP (quale beneficiaria del finanziamento e committente del programma di risparmio energetico) la risoluzione del contratto CGRS, visto il grave inadempimento consumatosi da parte dell'ATI nella distinta fase gestionale. Fermo quanto sopra con riferimento in particolare alla posizione dell'Ing. Errante, la difesa, in merito alla specifica sfera di competenze dell'ing. Buocristiano e del Presidente Giannini, ha ribadito che i lavori eseguiti presso i PP.OO. dell'ASP di Vibo Valentia nell'ambito del progetto "PENTAGON" sono stati realizzati come da progetto approvato, così come attestato nella perizia tecnica redatta per conto della ASP di Vibo Valentia dalla società EXALTO ENERGY & INNOVATION nell'anno 2021 (Fascicolo istruttorio – Allegato 61), a distanza di oltre 10 anni dalla realizzazione degli impianti.

- *Carenza dell'elemento soggettivo*: secondo la difesa, non vi sarebbero pertanto i presupposti per l'addebito del danno a titolo di colpa grave, non rinvenendosi nell'operato dei convenuti quella grave negligenza e trascuratezza che la giurisprudenza esige per qualificare il profilo subiettivo della condotta non dolosa.

- *Assenza di danno e comunque errata quantificazione*: invero, secondo la difesa, non vi è stato alcun pregiudizio economico per le casse dell'Azienda Sanitaria, visto che si tratta di somme erogate dal Ministero dell'Ambiente e comunque

dovute in ragione della regolare realizzazione, posa in opera e collaudo degli impianti e del relativo sistema di monitoraggio.

Senza dire che l'ipotizzato danno erariale nemmeno può essersi ad oggi concretizzato visto che l'Ente finanziatore, cioè il Ministero, non ha emanato alcun provvedimento di revoca delle somme concesse per la realizzazione del progetto alla ASP di Vibo Valentia, pur avendo comunicato al beneficiario, in data 31/06/2018 (Fascicolo istruttorio – Allegato n. 127), che in mancanza della comunicazione dei dati sul risparmio energetico conseguito, si sarebbe proceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del bando - Decadenza e revoca del contributo. Cita a sostegno la sentenza n. 56/2023 di questa Sezione secondo cui “.... cionondimeno la revoca assume rilievo portante ai fini dell'individuazione del *dies a quo* ai fini del computo prescrizione anche rispetto alla voce di danno per somme “vanamente spese”, in quanto, da tale momento viene in rilievo, in quanto pienamente accertato, il danno per l'ASP. Prima di tale momento l'unico soggetto teoricamente danneggiato – e nei cui confronti una eventuale eccezione di prescrizione potrebbe avere un qualche rilievo ed una astratta fondatezza, ove ne ricorressero i presupposti – sarebbe la Regione che ha anticipato le somme all'ASP, a fronte di un progetto, per la realizzazione dell'intervento. Ma – atteso che nella prospettazione attorea consacrata in citazione il soggetto danneggiato è l'ASP, a favore della quale viene richiesto il risarcimento del danno – il

momento di riferimento si ha con la revoca, che cristallizza l'inutilità dell'opera".

La difesa ha concluso chiedendo per ciascun convenuto che, in via pregiudiziale di rito, sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c.; in via preliminare di merito, che sia dichiarata la prescrizione dell'azione; in via principale, il rigetto della domanda; in subordine, la riduzione dell'addebito.

2.1. In una con la comparsa costitutiva, l'Ing. Errante ha presentato istanza di definizione agevolata della lite "prendendo atto del concorde parere del Pubblico Ministero citato in premessa, con dichiarazione di estinzione del procedimento nei confronti del convenuto e compensazione delle spese, quindi "mediante il pagamento della somma di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento,00) euro".

3. L'Ing. Antonio Capristo, RUP della procedura, si è costituito nei termini col ministro dell'Avv. Andrea Manzi del foro di Roma.

La difesa - premesso che al Capristo la Procura ha contestato l'aver approvato, in qualità di RUP, il progetto definitivo dell'opera predisposto dall'impresa, senza tuttavia individuare ed indicare le specifiche carenze progettuali ipoteticamente rilevabili (pag. 15 della citazione), valorizzando la circostanza che gli impianti de quo non sono mai entrati in funzione "verosimilmente per problematiche tecniche correlate al loro non corretto dimensionamento in rapporto alle esigenze delle

strutture degli interventi” (pagg. 14 e 15 della citazione) e di qui la sua responsabilità ex artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 per non aver provveduto, al pari del Direttore dei Lavori e dei funzionari del Consorzio a “inoltrare una specifica segnalazione all’ASP di Vibo Valentia prima ancora che la stessa disponesse i relativi pagamenti” (pag. 24 della citazione) -, ha eccepito in via di fatto quanto segue:

a) Che l’Ing. Capristo ha assolto le funzioni di RUP della gara d’appalto nel 2012 in quanto dirigente della Regione dall’1.7.2010 e ha cessato ogni funzione dal 30.06.2013, quando è uscito dai ruoli della Regione per esercitare la libera professione;

b) Quanto alle inefficienze degli impianti, sempre in via di fatto, che - subito dopo l’affidamento dei lavori - le strutture sanitarie, alle quali gli impianti avrebbero dovuto fornire l’acqua calda, hanno subito drastici ridimensionamenti a causa del riassetto della programmazione sanitaria con blocco degli impianti che, per ragioni tecniche, necessitano di una richiesta di elevata quantità d’acqua per poter funzionare.

c) Infine, che la Procura agisce nell’interesse dell’Asp di Crotone, ma rappresenta un danno subito dal Ministero dell’Ambiente che materialmente ha erogato le somme.

In diritto, invece, la difesa del RUP, ha eccepito:

- La *prescrizione* dell’azione: i lavori sono stati eseguiti nel 2012 ed i pagamenti operati tra il 2012 ed il 2013 e tutti si

collocano oltre quinquennio prescritto dall'art. 1, comma 2 della

l. n. 20/94, atteso che l'invito a dedurre è del 14.12.2023.

Inoltre, sempre ai fini della prescrizione, nella citazione si dà più volte contezza del fatto che l'Asp avrebbe avuto fin da subito contezza della inefficienza degli impianti (pag.5), senza che però l'amministrazione danneggiata si sia adoperata per eventuali atti interruttivi.

- *L'inammissibilità dell'azione ed insussistenza del danno in capo all'ente indicato come danneggiato*, dal momento che la Procura agisce nell'interesse dell'Asp di Vibo Valentia per un danno asseritamente subito dal Ministero dell'Ambiente;

- *La coincidenza tra danneggiante e danneggiato*, in quanto il Consorzio Energas, convenuto un giudizio in persona del Presidente Giannini, è costituito tra le Aziende Sanitarie danneggiate, sicché la coincidenza tra danneggiato e danneggiante esclude in radice la proponibilità dell'azione. Inoltre, aggiunge la difesa, che siccome il *petitum* è quantificato sulla base dei pagamenti eseguiti (v. pagg. 162 e 163 della *notitia damni*, e fra questi vi sono due pagamenti operati direttamente in favore del Consorzio per spese tecniche (in due tranches di €.41.033,51= l'una per un totale di €. 82.067,02=), allora vi è una coincidenza tra debitore e creditore, dal momento che l'importo di €. 82.067,02= deve essere necessariamente detratto dal *petitum*.

Nel merito, la difesa ha argomentato che il RUP Capristo è cessato dal servizio il 30.06.2013, mentre i collaudi delle opere sono stati svolti anni dopo da parte dell'Ing. Daniele Merola che, tuttavia, non è stato coinvolto nell'azione spiegata dalla Procura e che, invece, stando alla ricostruzione attorea, doveva essere coinvolto, avendo certificato il positivo funzionamento degli impianti, con la conseguenza che, in caso di condanna, deve tenersi conto del suo ruolo nella catena causale che ha condotto al presunto danno ai sensi dell'art. 83 c.g.c. Parimenti, per il mancato coinvolgimento nell'azione di chi doveva mantenere gli impianti, atteso che nella citazione si fa riferimento al fatto che gli impianti realizzati sono rimasti in stato di abbandono, fatto questo non addebitabile al RUP.

Inoltre, argomenta la difesa, la questione della regolarità urbanistica, seppure evidenziata in citazione, non si pone in alcun collegamento causale col presunto danno. Sul punto, l'Avv. Manzi ripete sostanzialmente gli stessi assunti dell'Avv. Spataro, ossia che non v'era necessità di alcuna autorizzazione, la conformità alla nota prot. n.0016721 del Ministero dell'Ambiente, e la sostanziale legittimità dell'operato della Direzione Lavori.

La difesa ha concluso chiedendo in via preliminare che sia dichiarato l'inammissibilità dell'azione, la prescrizione, il rigetto nel merito e, in subordine, la riduzione dell'addebito.

4. Con decreto n. 5/24 reso in esito all'udienza camerale del

10.12.2024, il convenuto Errante Nicola è stato ammesso al pagamento dell'importo di definizione agevolata della lite per euro 37.500=, con pagamento da eseguirsi nei 30 giorni successivi e con rinvio, per la verifica del pagamento, all'udienza camerale del 10.12.2024. Il giudizio di merito è stato quindi rinviato all'udienza pubblica del 10.12.2024.

5. Con nota di deposito del 24.10.2024, l'Avv. Spataro nell'interesse del convenuto Errante Nicola, ha depositato copia dell'ordine di bonifico della somma di euro 37.500,00= a titolo di definizione agevolata della lite.

6. In data 19 e 20 novembre 2024, le difese dei convenuti hanno depositato con separati atti la "CTU depositata nel giudizio R. G. 5655/2015 del Tribunale di Roma" con relativi allegati (trattasi della relazione di accertamento tecnico preventivo redatta dal consulente tecnico d'ufficio Ing. Fabio Palombo nominato dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio r.g. 5655/2015 avente a oggetto la controversia tra CO.FER S.r.l. e Costruzioni Solari S.r.l., che sono le due imprese riunite in raggruppamento che hanno eseguito i lavori su cui è causa, proprio in relazione a detti lavori – *n.d.R.*)

7. All'udienza camerale del 10.12.2024, dato atto dell'avvenuto pagamento, il giudizio nei confronti di Errante Nicola, è stato definito (Corte dei conti, Sez. Calabria, sentenza n. 1/2025).

8. All'udienza pubblica di pari data, il giudizio è proseguito

nei confronti dei convenuti Capristo, Buoncristiano e Giannini.

Ivi, udita la relazione del Giudice relatore, le parti – rappresentate come in epigrafe - hanno argomentato le proprie posizioni e formulato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza. All’esito, la causa è, dunque, stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla nullità dell’atto di citazione ex art. 86, comma 6

c.g.c.

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di nullità della citazione eccepita dalla difesa dei convenuti Buoncristiano e Giannini, i quali lamentano come assolutamente incerto il requisito fissato dall’art. 86, 1° lett. c) (esatta quantificazione del danno ed i criteri per la sua individuazione).

Nella prospettazione difensiva, da un lato, il danno viene ricondotto al “pregiudizio per l’erario pubblico consistito nelle risorse inutilmente erogate dal Ministero ed impiegate per la realizzazione degli impianti e pari ad euro 570.156,86” (pagg. 27 e 28 della citazione) e, dall’altro, si ricollega il danno al mancato utilizzo degli impianti da parte dell’ASP di Vibo Valentia: “l’impossibilità di utilizzare i suddetti impianti ha, pertanto, causato un nocumento evitabile per l’azienda sanitaria per il quale si rende necessario accertare le relative responsabilità” (pag. 13 della citazione). Trattasi, secondo la difesa, di

un'incertezza sull'esatto contenuto della domanda che rende ardua se non impossibile una compiuta difesa.

L'eccezione è infondata.

Ex art. 86 comma 6 c.g.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c) ossia "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione".

La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni unite, n. 8077/2012, Sez. I n. 13448/2011; Sez. II, n. 27670/2008; Sez. I, n. 17023/2003) e da quella contabile (tra le tante, Sez. II centr. app. 148/2020; Sez. I centr. app. 58/2018; Sez. II centr. app. 498/2017; Sez. III centr. app. 296/2016), nel senso che l'atto di citazione è affetto da nullità per i vizi della *editio actionis*, soltanto se questi compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto privo dei contenuti indispensabili per determinare l'oggetto (*petitum* mediato e immediato) e le ragioni di fatto (*causa petendi*), e sia come tale inidoneo a dare contezza del *thema decidendum* (cfr. Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza 10 marzo 2022 n. 219), senza che rilevi in senso contrario, come la difesa assume, la pluralità delle argomentazioni a sostegno dell'inutilità della spesa sostenuta (se trattasi di erogazione *inutiliter data* da parte del Ministero, ovvero di *inutiliter gestum* da parte dell'ASP), in quanto è evidente che il mancato utilizzo degli impianti a valle si traduce in una inutile erogazione della

spesa a monte, ma tale essendo il merito della questione, non v'è stato alcun vulnus al diritto di difesa dei convenuti, al punto che essi hanno preso posizione e contro-dedotto sui fatti contestati in maniera puntuale e chiara. Pertanto, l'eccezione deve essere respinta.

2. Sull'inammissibilità dell'azione e insussistenza del danno in capo all'ente indicato come danneggiato ex art. 86 lettere d) e e) c.g.c.

Sotto altro aspetto, il convenuto Capristo ha eccepito inammissibilità dell'azione in quanto la Procura agisce nell'interesse dell'ASP di Vibo Valentia, ma per un danno asseritamente subito dal Ministero dell'Ambiente. Questo renderebbe la domanda inammissibile per "*aberratio*" in ordine alla legittimazione attiva. La difesa adombra altresì profili di nullità della citazione per indeterminatezza e contraddittorietà riguardo all'elemento di cui alla lett. d) dell'art. 86 cgc (*"l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale"*), e incoerenza con gli elementi di cui alla lett. e) (*"l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"*). L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Anzitutto, non è condivisibile l'eccezione di "*aberratio*" in ordine alla legittimazione attiva. Questo in quanto il pregiudizio erariale lamentato dalla Procura è posto a carico dell'erario

pubblico con danno nei confronti dell'ASP in quanto ente destinatario finale delle somme a carico dello Stato (Ministero dell'Ambiente), nonché in quanto soggetto che ha sofferto il pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione del progetto e dal venir meno dell'*utilitas* con questo perseguita. Pertanto, nel caso di specie non si controverte di un danno patito dal Ministero dell'Ambiente, anche se indirettamente concorrente nel finanziamento del progetto, bensì di un danno patito dall'ASP che, introitati i finanziamenti statali, li ha utilizzati – tramite il consorzio Energas ad hoc costituito – del tutto inutilmente, sicché non si dà alcuna incertezza in ordine all'*individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale*", posto che questo deve necessariamente coincidere con l'ASP di Vibo Valentia per le ragioni anzidette.

Infine, non v'è alcuna incongruenza o incertezza nella *"esposizione dei fatti della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"*, dal momento che la Procura ha chiaramente mosso ai convenuti gli addebiti ampiamente argomentati in citazione.

Ciascuno dei convenuti è stato infatti chiamato a rispondere dell'(asserita) inutile costruzione di un'opera mai utilizzata, pagata con denaro pubblico, in ragione del ruolo da ciascuno di essi svolto nella progettazione e realizzazione dell'opera.

Sicché, in rito, nessun profilo di criticità è ravvisabile e ciò conduce al rigetto dell'eccezione sollevata.

3. Sull'eccezione di prescrizione.

Tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione sul rilievo che, se il danno è consistito nell'esborso economico, allora l'importo complessivo risulta pagato all'ATI appaltatrice nel corso dell'anno 2013, previa erogazione delle risorse da parte del Ministero dell'Ambiente e, conseguentemente, esso è prescritto per il decorso del termine quinquennale di legge. Se invece il danno è consistito nella non funzionalità o nel mancato utilizzo degli impianti, allora, poiché la Procura afferma che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07.07.2012 (con collaudo asseritamente ricompreso tra il 2014 ed il gennaio 2015) e poiché in atti è documentata una fitta corrispondenza con l'Asp di Vibo Valentia, proprio sul malfunzionamento degli impianti (ultima comunicazione del 02.02.20217), anche in questo caso si è ben oltre il quinquennio ex art. 1, comma 2 della l. n. 20/94.

L'eccezione è fondata.

Merita essere considerato, preliminarmente, che l'eccezione di prescrizione è stata eccepita per la prima volta dagli odierni convenuti con la comparsa costitutiva ritualmente depositata, sicché nella citazione l'attore non ha contro-dedotto sulla questione, rinviando le proprie argomentazioni all'udienza di discussione.

Ivi, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto, se è vero che i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2012 e sono stati pagati in più soluzioni tra il 2012 e il 2016, tuttavia, la conoscenza effettiva del mancato funzionamento degli impianti, e delle cause che lo hanno originato, si è avuta in tempi recenti grazie all'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati trasmessi alla Procura della Corte dei conti nel maggio del 2022, con la conseguenza che solo da tale momento si è avuta la certezza circa il mancato funzionamento degli impianti, precisando che anche le Aziende Sanitarie hanno avuto contezza del mancato funzionamento degli impianti solo all'esito delle attività di indagine della Guardia di Finanza.

Tale argomentazione non coglie nel segno e, quanto alla conoscenza effettiva del danno da malfunzionamento degli impianti e delle cause che lo hanno prodotto, è in vero contraddetta esaminando la documentazione in atti.

Merita anzitutto essere ricordato che l'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994 afferma che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, a meno che non venga accertato l'occultamento doloso del danno, che farebbe decorrere il termine prescrizione dalla data della sua scoperta.

Sul punto si ritiene utile richiamare il *decisum* delle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 675/A/96, confermata

poi dalla pronuncia n. 2/2001/QM, secondo cui il “fatto dannoso” cui ancorare la decorrenza del termine di prescrizione deve essere interpretato come la conseguenza lesiva della condotta posta in essere: in altri termini esso va identificato con la perdita patrimoniale per la P.A.

Nel caso di specie il termine non può che decorrere dalla data dei singoli pagamenti, l'ultimo dei quali ha avuto luogo il 9 dicembre 2013 (cfr., *notitia damni*, pagg. 163 e 164), atteso che il Procuratore regionale, nel proprio atto di citazione, non ha contestato l'occultamento doloso del danno che – in tesi – nemmeno potrebbe predicarsi nella vicenda *de qua* dal momento che l'ASP di Vibo Valentia (amministrazione di riferimento per i presidi ospedalieri di appartenenza inseriti nell'elenco degli ammessi al Bando Misura 1 – Progetto Pentagon ASP VV), già dal 2014 aveva piena contezza del malfunzionamento degli impianti.

Rileva in proposito la nota del Consorzio Energas dell'11.04.2014 (cfr., All. 8 in fascicolo Buoncristiano), con cui l'Amministrazione è avvertita del fatto che il malfunzionamento degli impianti, denunciato al Consorzio dagli operatori sanitari, dipende dalla manutenzione degli stessi, sicché già dall'aprile del 2014 l'Amministrazione aveva contezza del malfunzionamento, altrimenti gli operatori sanitari non avrebbero investito della questione il Consorzio Energas (e quest'ultimo l'ASP di Vibo Valentia).

In tale cornice fattuale, ove il danno da perdita economica si sostanzia nella data dei singoli pagamenti (l'ultimo dei quali del 9 dicembre 2013) e in cui v'è riscontro documentale circa la consapevolezza nell'Asp di Vibo Valentia del malfunzionamento degli stessi fin dal 2014, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che alla data di notifica dell'invito a dedurre del 21.12.2023 (versus Giovanni Giannini), del 14.12.2023 (versus Antonio Capristo) e del 11.12.2023 (versus Nicola Buoncristiano), il quinquennio posto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 fosse ampiamente decorso, senza che rilevino – come l'attore ha eccepito - le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, meramente confermatrice di quanto detto.

In conclusione, deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento dell'intera pretesa nei confronti dei convenuti.

Assorbite le altre questioni.

4. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando,

- Respinge le eccezioni pregiudiziali;
- Accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti Giovanni Giannini, Nicola Buoncristiano e Antonio Capristo e, per l'effetto, dichiara integralmente prescritto il diritto al risarcimento del danno nei loro confronti.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 dicembre
2024

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 04/02/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente